

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Le note esplicative della tariffa delle dogane svizzere costituiscono "prescrizioni di servizio sulla classificazione delle merci secondo la tariffa". Esse sono emanate dalla Direzione generale delle dogane in conformità all'art. 71 dell'ordinanza sulle dogane (OD) del 1° novembre 2006 e hanno lo scopo di garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale.

Le note esplicative sono strutturate come segue:

- Note esplicative del Sistema armonizzato (SA)
- Note esplicative svizzere
- Disposizioni particolari

Le altre prescrizioni da osservare all'atto dello sdoganamento, siano esse inerenti il diritto doganale o di altra natura, non sono contenute nelle note esplicative.

I. REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO (RG)

La classificazione delle merci nella Nomenclatura si effettua in conformità delle seguenti regole:

REGOLA 1

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, nonché dalle regole qui appresso, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.

- I) La Nomenclatura indica sistematicamente le merci, formanti oggetto di commercio internazionale raggruppandole in sezioni, capitoli e sotto-capitoli, ai quali sono stati attribuiti titoli, per quanto possibile concisi, attinenti al genere di merci in essi comprese. E' stato, però, materialmente impossibile, nella maggior parte dei casi, data la diversità ed il numero di tali merci, comprenderle tutte od enumerarle integralmente nei titoli di tali sezioni, capitoli o sotto-capitoli.
- II) La prima Regola, quindi, dispone innanzi tutto che ai titoli "deve essere attribuito solo valore indicativo"; dal loro testo non può quindi essere tratta alcuna conseguenza giuridica ai fini della classificazione delle merci.
- III) La seconda parte della Regola statuisce che la classificazione delle merci è determinata:
 - a) dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e
 - b) occorrendo, dalle disposizioni dettate dalle regole 2, 3, 4 e 5, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.
- IV) La disposizione III) a) è chiara, parecchie merci possono essere classificate nella nomenclatura senza che sia necessario ricorrere alle altre Regole generali (per esempio, i cavalli vivi (voce 0101), le preparazioni e prodotti farmaceutici indicati nella nota 4 del capitolo 30 (voce 3006).
- V) Nella disposizione III) b):
 - a) la frase "purché non contrastino con il testo di dette voci e note", è destinata a precisare, senza possibilità di equivoci, che i testi delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, ai fini della determinazione della classificazione, debbono prevalere su ogni altra considerazione. Ad esempio, nel capitolo 31, le note

dispongono che alcune voci debbono comprendere esclusivamente determinate merci. Ne deriva che la portata di queste voci non può essere allargata per comprendervi le merci che, altrimenti, vi sarebbero comprese per effetto della regola 2) b).

b) Il rinvio alla Regola 2 nell'espressione "dalle disposizioni dettate dalle regole 2, 3, 4 e 5" significa che:

1. le merci presentate allo stato incompleto o non finito (ad esempio una bicicletta senza sella e senza pneumatici), e
2. le merci presentate allo stato smontato o non montato (ad esempio una bicicletta allo stato smontato o non montato, presentata assieme a tutti i suoi componenti), i cui componenti potrebbero, individualmente, essere classificati nelle loro voci di tariffa (per esempio i pneumatici, le camere ad aria) oppure come parti di questa merce,

devono essere classificati come se fossero presentati allo stato completo o finito, sempreché le disposizioni della Regola 2 a) siano adempite e che non siano contrarie ai termini delle citate voci e note.

REGOLA 2

- a) **Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.**
- b) **Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce si riferisce a questa materia sia allo stato puro sia mescolata o associata con altre materie. Parimenti, ogni accenno a lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi prodotti mescolati o oggetti compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.**

Regola 2 a)

(Oggetti incompleti o non finiti)

- I) La prima parte della Regola 2 a) allarga la portata delle voci che indicano un oggetto determinato, in modo da permettere, non solamente l'inclusione dell'oggetto completo, ma anche l'oggetto incompleto o non finito, a condizione che presenti, sul momento, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito.
- II) Le disposizioni di questa Regola si estendono agli sbocchi di oggetti, a meno che non siano specialmente compresi in una voce determinata. Sono considerati sbocchi, gli oggetti non utilizzabili sul momento, aventi approssimativamente la forma o il profilo del pezzo o dell'oggetto finito, che non si possono usare che eccezionalmente, a altri scopi che la fabbricazione di questo pezzo o di questo oggetto (come ad esempio gli sbocchi di bottiglie di materia plastica sotto forma di prodotti intermedi, di forma tubolare, chiusi ad una estremità e aperti all'altra estremità nonché provvisti di filettatura sulla quale viene applicato un tappo a vite. La parte non filettata dev'essere ulteriormente trasformata al fine di ottenere la dimensione e la forma auspicata).

I prodotti semi-manufatturati che non presentano ancora la forma essenziale degli oggetti finiti (questo è generalmente il caso delle sbarre, dischi, tubi, ecc.) non sono considerati sbocchi.
- III) Visto la portata delle voci delle sezioni I a VI, la presente parte della Regola non viene normalmente applicata ai prodotti di queste sezioni.

- IV) Diversi casi d'applicazione di questa Regola sono indicati nelle considerazioni generali delle sezioni o dei capitoli (in particolare, sezione XVI, capitoli 61, 62, 86, 87 e 90).

Regola 2 a)

(Oggetti presentati smontati o non montati)

- V) La seconda parte della Regola 2 a) classifica nella stessa voce dell'oggetto montato, l'oggetto completo o finito presentato smontato o non montato. Le merci sono presentate in questo modo per lo più per ragioni quali la comodità o la necessità d'imballaggio, la manutenzione o il trasporto.
- VI) Questa Regola di classificazione si applica pure all'oggetto incompleto o non finito presentato smontato o non montato a partire dal momento che viene considerato come completo o finito in virtù delle disposizioni della prima parte della Regola.
- VII) Per l'applicazione di questa regola, è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato, quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere connessi sia con mezzi quali viti, bulloni, dadi sia con ribattini o con saldatura, purché trattisi soltanto di operazioni di montaggio.
- A tal riguardo non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia i vari elementi non possono subire alcuna operazione di lavorazione volta a rifinire la loro fabbricazione.
- Gli elementi non montati di un oggetto, che sono in numero eccedente a quello richiesto per la costituzione di un oggetto completo, seguono il loro regime proprio.
- VIII) Dei casi d'applicazione della Regola sono indicati nelle considerazioni generali delle sezioni o dei capitoli (particolarmente nella sezione XVI, nei capitoli 44, 86 e 87 e nel capitolo 89).
- IX) In considerazione della portata delle voci delle sezioni I a VI, questa parte della Regola non viene normalmente applicata ai prodotti di queste sezioni.

Regola 2 b)

(Prodotti mescolati e oggetti compositi)

- X) La Regola 2 b) riguarda le materie miscelate oppure in unione con altre materie, ed i lavori costituiti da due o più materie. Le voci alle quali essa si riferisce sono quelle che citano una determinata materia, quale, ad esempio, la voce 0507, avorio, e quelle che riguardano i lavori di una determinata materia, come, ad esempio, la voce 4503, oggetti di sughero. E' da notare che questa Regola trova applicazione solo in assenza di qualsiasi disposizione contraria nel testo delle voci o delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (ad esempio, alla voce 1503 - ... olio di strutto... non mescolato).
- I prodotti mescolati costituenti delle preparazioni indicate come tali in una nota di sezione o di capitolo o nel testo di una voce, sono da classificare applicando la Regola 1.
- XI) Scopo di questa Regola è di estendere la portata delle voci che comprendono merci fatte di una determinata materia in modo da permettere l'inclusione di questa materia miscelata oppure associata a altre materie. Lo scopo è pure quello di estendere la portata delle voci che indicano dei lavori in una materia determinata in modo da permettere l'inclusione in esse di merci fatte solo parzialmente della materia stessa.
- XII) Detta Regola, tuttavia, non allarga la portata delle voci cui si riferisce sino a potervi includere oggetti che non rispondono più, come vuole la Regola 1, ai termini del testo di queste voci, il che succede quando l'aggiunta di altre materie o sostanze ha per effetto di togliere all'oggetto il carattere di una merce classificata in queste voci.
- XIII) Ne deriva dunque che le materie miscelate o associate con altre materie, e i lavori compositi di due o più materie sono classificabili in due o più posizioni, e la loro classificazione deve essere effettuata secondo i principi enunciati alla Regola 3.

Note esplicative svizzere

La Regola 2 a) deve sempre essere applicata quando le parti staccate, presentate in quantità uguali, rappresentano palesemente lavori smontati o non montati. Il fatto che le singole parti siano fatturate e imballate separatamente in imballaggi per la vendita al minuto è irrilevante.

Esempio:

100 apparecchi fotografici, smontati o non montati, costituiti da:

- 100 apparecchi fotografici senza obiettivo, voce 9006, in imballaggio per la vendita al minuto
- 100 rispettivi obiettivi, voce 9002, in imballaggio per la vendita al minuto
- 100 astucci in cuoio, voce 4202

Classificazione come un tutto alla voce 9006.

Gli invii costituiti da parti staccate che palesemente non costituiscono lavori smontati o non montati, vanno classificati secondo il regime proprio delle parti stesse, anche se le parti staccate sono presentate in quantità uguale.

Esempio: 100 apparecchi fotografici senza obiettivo e 100 teleobiettivi intercambiabili (i teleobiettivi non rappresentano accessori usuali degli apparecchi fotografici), classificazione degli apparecchi fotografici alla voce 9006 e dei teleobiettivi alla voce 9002.

Trattandosi di invii che palesemente contengono oggetti smontati o non montati ed inoltre parti staccate, i lavori smontati o non montati vanno classificati come lavori montati e le parti staccate come tali.

Esempi:

- 100 apparecchi fotografici senza obiettivo, 100 rispettivi obiettivi normali: (come un tutto alla voce 9006, nonché 20 teleobiettivi alla voce 9002;
- 60 rulli di pelli da pellicceria di agnello, per rulli per dipingere (voce 9603.4000), 100 manici supporti per tali rulli (voce 7326), classificazione: 60 rulli per dipingere smontati o non montati, voce 9603.4000 e 40 manici supporti, voce 7326.

REGOLA 3

Qualora per il disposto della Regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

- La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie costituenti un prodotto misto o un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto o oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o più completa;**
- i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o i lavori costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della Regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;**

- c) **nei casi in cui le Regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.**
- I) Questa Regola prevede tre metodi di classificazione delle merci che, a priori, sarebbero suscettibili di rientrare in più di una voce, sia per effetto della Regola 2 b), sia per qualsiasi altra ragione. Questi metodi sono applicabili nell'ordine in cui sono elencati nella Regola. Pertanto la Regola 3 b) si applica solo se la Regola 3 a) non permetta di risolvere il problema di classificazione, mentre soccorre la Regola 3 c) soltanto se le Regole 3 a) e 3 b) siano inoperanti. L'ordine secondo il quale successivamente bisogna considerare gli elementi di classificazione è, quindi, il seguente: a) voce più specifica, b) carattere essenziale, c) nella voce che in ordine di numerazione è posta per ultima.
- II) La regola si applica solo qualora essa non sia contraria al testo delle voci e a quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. Ad esempio, la nota 5 B) del capitolo 97 indica che gli oggetti suscettibili di essere compresi contemporaneamente nelle voci 9701 a 9705 e del 9706, si devono classificare nelle voci più specifiche del 9701 al 9705. La classificazione di questi oggetti deriva dalla nota 4 B) del capitolo 97 e non da questa Regola.

Regola 3 a)

- III) Il primo metodo di classificazione è fissato dalla Regola 3 a). Per esso la voce più specifica deve avere la precedenza sulle voci di portata più generale.
- IV) Non è possibile stabilire principi rigorosi che permettano di determinare se, per quanto riguarda le merci in esame, una voce sia più specifica di un'altra; tuttavia, si può dire a titolo generale quanto segue:
- a) Una voce che nomina un particolare oggetto è più specifica di una voce collettiva che comprende numerosi oggetti: ad esempio, i rasoi e le tosatrici a motore elettrico incorporato sono classificati all'8510 e non all'8467 (apparecchi a motore elettrico incorporato, per l'impiego manuale).
- b) Bisogna considerare come più specifica, la voce che identifica la merce in esame in modo più chiaro e secondo una descrizione più precisa e più completa.
- Ad esempio di questo ultimo tipo di merce, si può citare:
- 1) I tappeti di materie tessili riconoscibili per essere destinati alle autovetture devono essere classificati non come accessori delle stesse alla voce 8708 ma alla voce 5703, dove sono più specificatamente indicati.
- 2) I vetri di sicurezza non incorniciati, che consistono in vetri temperati o formati da fogli sovrapposti, riconoscibili per essere utilizzati in veicoli aerei, ma senza aver subito lavorazioni ulteriori che la messa in forma, che devono essere classificati, non come parti di apparecchi delle voci 8801, 8802 o 8806, alla voce 8807, ma alla voce 7007 dove sono più specificatamente indicati.

- V) Tuttavia, quando due o più voci riferentisi ciascuna a una sola delle materie costituenti un prodotto misto o a un oggetto composito o solamente a una parte degli oggetti nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, riguardo a questo prodotto o a questo oggetto, pure come specifiche anche se una di esse ne dà, d'altra parte, una descrizione più precisa e completa. In questo caso, la classificazione degli oggetti sarà determinata dall'applicazione della regola 3 b) o 3 c).

Regola 3 b)

- VI) Questo secondo metodo di classifica riguarda soltanto il caso:
- 1) di prodotti misti;
- 2) di lavori composti di materie diverse;

- 3) di lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti;
- 4) di merci presentate in assortimento per la vendita al minuto.

Esso si applica soltanto se la Regola 3 a) è inoperante.

VII) In queste varie ipotesi la classificazione delle merci deve essere fatta secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce all'insieme il suo carattere essenziale, quando sia possibile determinarlo.

VIII) Il fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l'oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dalla importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci.

IX) Per l'applicazione di questa Regola, sono da considerare, come lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, non solamente quelli i cui componenti sono uniti gli uni agli altri in modo inscindibile, ma anche quelli i cui componenti sono separabili, a condizione che tali componenti siano adattati gli uni agli altri e complementari fra loro, e che l'insieme costituisca un tutto difficilmente vendibile sotto forma di elementi separati.

Si possono citare, al riguardo, i seguenti lavori:

- 1) I portacenere composti di un supporto nel quale è inserita una coppa amovibile destinata a contenere la cenere.
- 2) I piccoli scaffali per le spezie, composti di un supporto (generalmente di legno) particolarmente predisposto e di un certo numero di flaconi per le spezie di forma e di dimensioni appropriate.

I differenti elementi che compongono tali "insiemi" sono, generalmente, presentati in uno stesso imballaggio per la vendita al minuto.

X) Per l'applicazione di questa Regola, le merci che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni devono essere considerate come presentate in assortimento.

- a) essere composte di almeno due oggetti differenti che, a prima vista, sono suscettibili di appartenere a voci differenti. Non sarebbero considerati come un assortimento, ai sensi di questa Regola, ad esempio, sei forchette per fondue,
- b) essere composti di prodotti o oggetti presentati assieme per la soddisfazione di un bisogno specifico, o l'esercizio di una determinata attività,
- c) essere presentate in imballaggi per la vendita diretta all'utilizzatore finale (scatole, cofanetti, panoplie, ecc.) senza modificarne il condizionamento.

L'espressione "vendita al minuto" non comprende le vendite di merci destinate a essere rivendute dopo fabbricazione, preparazione o riconfezionamento ulteriori o dopo ulteriore incorporamento con o in altre merci.

Di conseguenza, l'espressione "merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto" indica unicamente gli assortimenti composti di merci destinate ad essere vendute all'utente finale ed essere utilizzate insieme. Per esempio, diversi prodotti alimentari destinati ad essere utilizzati insieme per confezionare un piatto cucinato, confezionati insieme e destinati ad essere consumati dal loro acquirente costituenti un "assortimento condizionato per la vendita al minuto".

Si può citare come esempio d'assortimenti la cui classificazione può essere determinata dall'applicazione della Regola generale interpretativa 3 b):

1)

- a) Gli assortimenti costituiti da un sandwich composto di carne di manzo con o senza formaggio in un panino (n. 1602), presentato in un imballaggio con una porzione di patatine fritte (n. 2004).
- b) Gli assortimenti nei quali i componenti sono destinati a essere utilizzati insieme per la preparazione d'un piatto di spaghetti, composti da un pacchetto

di spaghetti non cotti (voce 1902), d'un sacchetto di formaggio grattugiato (voce 0406) e d'una piccola scatola di salsa di pomodoro (voce 2103), presentati in una scatola di cartone: classificazione alla voce 1902.

Tuttavia, non devono essere considerati come assortimenti certi prodotti alimentari presentati assieme comprendenti, per esempio:

- gamberetti (voce 1605), paté di fegato (voce 1602), del formaggio (voce 0406), del bacon in fette (voce 1602) e delle salsicce da cocktail (voce 1601), ciascuno di questi prodotti imballati in una scatola metallica,
- una bottiglia di bevande alcoliche della voce 2208 e una bottiglia di vino della voce 2204.

Nel caso di questi 2 esempi e di prodotti simili, ogni articolo dev'essere classificato separatamente alla voce più adatta. Lo stesso caso si presenta, ad esempio, per del caffè solubile in un barattolo di vetro (n. 2101), una tazzina di ceramica (n. 6912) e un piattino di ceramica (n. 6912) condizionati assieme per la vendita al minuto in una scatola di cartone.

- 2) I servizi per acconciature costituiti da una tosatrice elettrica (voce 8510), un pettine (voce 9615), un paio di forbici (voce 8213), una spazzola (voce 9603), un asciugamano di tessuto (voce 6302), presentati in un astuccio di cuoio (voce 4202): classificazione alla voce 8510.
- 3) Gli oggetti da disegno costituiti da un regolo (voce 9017), da un cerchio calcolatore (voce 9017), da un compasso (voce 9017), da un lapis (voce 9609) e da un temperamatite (voce 8214), presentati in un astuccio di plastica artificiale in fogli (voce 4202): classificazione alla voce 9017.

In tutti gli assortimenti qui sopracitati la classificazione viene operata secondo l'oggetto o gli oggetti che, nel loro insieme, possono conferire all'oggetto il suo carattere essenziale.

- XI) Questa regola non si applica alle merci costituite da più componenti imballati separatamente e presentati insieme (anche in un unico imballaggio), in proporzioni fisse, per la fabbricazione industriale, ad esempio delle bevande.

Regola 3 c)

- XII) Quando le Regole 3 a) o 3 b) sono inoperanti, le merci devono essere classificate nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione per la loro classificazione.

Note esplicative svizzere

A complemento delle note esplicative relative alla RG 3 b) si applica quanto segue:

1. Imballaggi per la vendita al minuto contenenti vari generi di merci e che non costituiscono un assortimento di merci a tenore della Regola 3 b)

Tali assortimenti sono classificati come segue:

a) Principio

A titolo di semplificazione tali assortimenti vanno classificati come gli assortimenti merci secondo la Regola 3 b).

Tale disposizione non è tuttavia valida per la determinazione dell'origine.

b) Eccezioni

Nei casi indicati qui appresso le merci vanno trattate separatamente

- a richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione
- oppure

- se l'applicazione della lettera a) comporta un onere fiscale inferiore dello sdoganamento separato oppure se sono applicabili i disposti di natura non doganale...

Esempio:

- paniere contenente diverse conserve, frutta e bevande (v.a. note esplicative del SA relative alla RG 3 b, X, cifra 1, lett. b);

2. Combinazioni di derrate alimentari/altre merci; assortimenti di merci con carne; classificazione di cibi pronti al consumo

2.1 Assortimenti di merci ai sensi della RG 3 b

Gli assortimenti di generi alimentari e altri prodotti vanno per principio classificati in base alla Regola 3 b), vale a dire secondo la componente che conferisce loro il carattere essenziale. Di regola, in siffatti assortimenti, il prodotto principale è costituito dai generi alimentari, mentre i prodotti industriali sono solo dei prodotti supplementari. Ciò vale anche per le sorprese e simili. Tali assortimenti sono pertanto di regola da classificare secondo il genere alimentare.

Casi particolari:

a) Assortimenti di spezie

Gli assortimenti di spezie composti di differenti prodotti distinti (ortaggi disseccati della voce 0712, spezie del capitolo 9, erbe della voce 1211, condimenti composti della voce 2103) condizionati nel medesimo imballaggio per la vendita al minuto (supporto con boccette di vetro, recipienti-spargitori, ecc.) devono essere classificati come un tutto – considerato che le spezie del capitolo 9 sono reputate un'unità – secondo la voce di tariffa applicabile alla componente del contenuto predominante in peso. All'interno del capitolo 9 lo sdoganamento deve essere effettuato secondo la voce di tariffa, tra quelle entrati in linea di conto, nominata per ultima.

Esempio:

Piccola scansia di legno, contenente 10 recipienti – spargitori di vetro destinati a essere riempiti più volte, dei quali due (50 g) contenenti ortaggi della voce 0712.9089, uno (30 g) chiodi di garofani della voce 0907.2000, uno (50 g) pepe della voce 0904.1200, uno (50 g) noce moscata della voce 0908.1200, uno (30 g) carvi della voce 0909.6210, uno (50 g) curry in polvere della voce 0910.9100 e uno (50 g) con aromi della voce 2103.9000; classificazione come un tutto alla voce 0910.9100.

b) Assortimenti di merci con carne

Trattasi di assortimenti le cui componenti servono alla preparazione di un pasto, ossia di assortimenti di merci ai sensi della RG 3b (v.a. note esplicative del SA relative alla RG 3 b, X, cifra 1, lett. b). Essi vanno classificati in base alle componenti che conferiscono al tutto il carattere essenziale. Negli assortimenti che hanno un tenore di carne superiore al 20 % in peso (= peso effettivo di tutte le componenti), la carne conferisce all'insieme il carattere essenziale. Ciò si applica per analogia anche agli assortimenti contenenti sottoprodotti della macellazione, sangue, salsicce, pesci, crostacei, molluschi, invertebrati acquatici o una combinazione di tali prodotti.

Tale ordinamento non si applica tuttavia se le componenti contenenti carne sono prodotti farciti della voce 1902 o preparazioni delle voci 2103 o 2104.

2.2 Merci assortite

Esse vanno trattate come gli assortimenti di merci giusta la cifra 2.1 suindicata. Esempi:

- verga di San Nicolao costituita da ramoscelli di betulla (150 g; voce 9505), adornata con dolci (50 g; voce 1704), due pupazzetti di materia plastica (6 g; voce 9503) e batuffoli di ovatta (5 g; voce 5601), condizionata in un imballaggio per la vendita al minuto; classificazione del tutto secondo la voce 1704.

- calendario dell'Avvento riempito di cioccolatini e caramelle

Per gli assortimenti di merci ai sensi della RG 3 b (cifra 2.1) e le merci assortite (cifra 2.2) è escluso uno sdoganamento separato. Ciò vale anche per l'apprezzamento del carattere originario (unità tariffale = unità d'origine).

2.3 Oggetti d'uso riempiti

Essi vanno trattati come gli assortimenti giusta la cifra 1 suindicata (v.a. Note esplicative della tariffa doganale, Osservazioni preliminari, Note esplicative svizzere relative alla RG 5 b).

2.4 Classificazione di cibi pronti al consumo

Per cibi pronti al consumo si intendono quelle pietanze preparate e pronte per il consumo diretto, che di solito devono ancora essere riscaldate. Si presentano per lo più in vaschette di materia plastica a forma di piatto, provviste in parte di scompartimenti separati per la conservazione dei singoli componenti (p.es. una preparazione di carne con un contorno saziante e una preparazione di ortaggi o legumi). In queste ciotole, le pietanze vengono sia trasportate sia riscaldate e consumate.

- a) Cibi pronti al consumo contenenti almeno due componenti separati l'uno dall'altro

Prodotti che presentano un tenore, in peso, di salsiccia, carne, pesce o frutti di mare eccedente 20 % – calcolato in rapporto alla pietanza completa – sono classificati al capitolo 16 (v.a. Note esplicative del SA, capitolo 16, Considerazioni generali). Per determinare questo tenore non si terrà conto né delle salse né di altri additivi – ad esempio funghi prataioli – contenenti nella preparazione.

Se il tenore, in peso, di carne non eccede 20 %, la pietanza è classificata secondo i componenti che le conferiscono il carattere essenziale. Se fosse impossibile determinarlo, si applicherà allora la RG 3 c. Una preparazione di carne contenente in peso una percentuale inferiore al 20 % di carne (ossia il contenuto completo di uno scompartimento compresi la salsa e gli altri componenti) non conferisce normalmente, il carattere essenziale. Ciò sarà il caso per una pietanza costituita da tre o più componenti.

- b) Cibi pronti al consumo contenenti componenti non separati

I prodotti il cui tenore in carne, salsiccia, pesce o frutti di mare eccede 20 % sono classificati nel capitolo 16. Se tuttavia tale tenore non è superiore al 20 % la pietanza sarà classificata secondo i componenti che le conferiscono il carattere essenziale. Se fosse impossibile determinarlo, si applicherà allora la RG 3 c.

REGOLA 4

Le merci che non possono essere classificate in base alle succitate regole sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggior analogia.

- I) Questa regola si riferisce alle merci che non siano classificabili in virtù delle Regole 1 a 3. La Regola dispone che queste merci siano classificate nella voce che comprende altre merci che con quelle in esame presentino la maggior analogia.
- II) Per operare una classificazione in base alla Regola 4, è innanzi tutto necessario procedere al confronto delle merci presentate con altre simili, in modo da determinare quali siano le merci che con esse presentino la maggior analogia. Le merci in esame sono da classificare nella voce riguardante gli oggetti più analoghi.

- III) L'analogia può naturalmente essere fondata su numerosi elementi, quali, per esempio, la denominazione, il carattere, l'utilizzazione, ecc.

REGOLA 5

Oltre alle disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci enumerate qui appresso:

- a) **Gli astucci per apparecchi, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa Regola non si applica tuttavia ai contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.**
- b) **Con riserva delle disposizioni della precedente Regola 5 a) gli imballaggi che contengono delle merci sono classificati con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria se gli imballaggi possono essere utilizzati validamente più volte.**

Regola 5 a)

(Astucci, scrigni e contenitori simili)

- I) Questa Regola è esclusivamente applicata ai contenenti che sono, al tempo stesso:
- 1) specialmente sistemati per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, cioè disposti in maniera tale che l'oggetto contenuto trovi esattamente il suo posto, certi contenenti possono inoltre avere la forma dell'articolo da contenere;
 - 2) sono suscettibili d'un uso prolungato, essi sono concepiti, specialmente sul piano della resistenza e della rifinitura, per avere una lunga durata in rapporto con quella del contenuto. Questi contenenti servono il più delle volte a proteggere l'oggetto in questione quando non viene utilizzato (per esempio durante il trasporto o la sua sistemazione). Questi criteri, in particolare, permettono di distinguerli dai semplici imballaggi;
 - 3) sono presentati assieme agli oggetti a cui si riferiscono, che siano o no imballati separatamente per ragioni di trasporto. I contenenti presentati singolarmente seguono il loro proprio regime;
 - 4) essi vengono normalmente venduti con i rispettivi oggetti;
 - 5) essi non conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.
- II) Come esempio dei contenenti presentati con gli articoli ai quali sono destinati e la cui classificazione è determinata da questa Regola, si può citare:
- 1) Gli scrigni per gioielli (voce 7113);
 - 2) Gli astucci per rasoi elettrici (voce 8510);
 - 3) Gli astucci per binocoli, gli astucci per cannocchiali da tiro (voce 9005);
 - 4) Le custodie e gli astucci per strumenti musicali (per esempio voce 9202).
 - 5) Gli astucci per fucili (per esempio voce 9303).
- III) Al contrario, come esempi di contenenti che non rientrano nel campo di applicazione di questa Regola, si possono citare i contenenti come le scatole per il tè in argento contenenti del tè o le coppe decorative in ceramica contenenti dei dolci.

Regola 5 b)

(Imballaggi)

- IV) Questa Regola determina la classificazione degli imballaggi del tipo normalmente usato per le merci che essi contengono. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando tali imballaggi sono suscettibili di un'utilizzazione ripetuta, per esempio, nei casi di certi fusti metallici o dei recipienti di ferro o acciaio per i gas compressi o liquefatti.
- V) Visto che questa Regola è subordinata all'applicazione delle disposizioni della Regola 5 a), la classificazione degli astucci, scrigni e contenenti simili del genere di quello menzionato alla Regola 5 a) è retto dalle disposizioni di questa Regola.

Note esplicative svizzere

I componenti che non costituiscono unicamente imballaggi di trasporto, ma consistono in oggetti d'uso (per esempio bomboniera riempita di cioccolatini) aventi una funzione ben determinata, presentati pieni (carichi) sono da classificare secondo le note esplicative svizzere della Regola 3 b).

REGOLA 6

La classificazione nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, "mutatis mutandis", dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

- I) Le Regole precedenti 1 a 5 determinano "mutatis mutandis" la classificazione al livello di sottovoci all'interno di una stessa voce.
- II) Per l'applicazione della Regola 6, si intende:
 - a) per sottovoce dello stesso valore, sia le sottovoci a un trattino (livello 1), sia le sottovoci a due trattini (livello 2).

Ne consegue, che nell'ambito di una stessa voce, due sottovoci o più e un trattino possono essere prese in considerazione conformemente alla Regola 3 a), le specialità di ciascuna di queste sottovoci a un trattino deve essere valutata in funzione esclusivamente della sua propria portata. Quando la scelta di una sottovoce specifica a un trattino è stata fatta e la stessa è suddivisa, solamente allora, viene preso in considerazione il testo delle sottovoci a due trattini per determinare finalmente quali delle sottovoci è finalmente da ritenere,
 - b) per disposizioni contrarie, le Note o i testi delle sottovoci che sarebbero incompatibili con tale o tali Note di sezione o di capitolo.

E' così, per esempio, della Nota della sottovoce 2 del capitolo 71, che da del termine platino una portata differente di quella prevista dalla nota 4 B) dello stesso capitolo e che è la sola applicabile per l'interpretazione delle sottovoci 7110.11 e 7110.19.
- III) La portata d'una sottovoce a due trattini non può essere estesa al di là della sfera di competenze ricoperto dalla sottovoce a un trattino alla quale essa appartiene e nessuna sottovoce a un trattino deve essere interpretata come se si estendesse al di là della sfera di competenze della voce alla quale essa appartiene.

II. REGOLE COMPLEMENTARI SVIZZERE (RCS)

REGOLA 1

La classificazione nelle sottovoci svizzere è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci svizzere e dalle note svizzere nonché "mutatis mutandis" dalle Regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci svizzere dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezione, di capitolo o di sottovoci sono, salvo disposizioni contrarie relative alle sottovoci svizzere, parimenti applicabili.

Le note esplicative della RG sono applicabili per analogia.

REGOLA 2

Salvo che la tariffa doganale e la legge sulle dogane non dispongano altrimenti, gli oggetti usati sono soggetti agli stessi tributi doganali come gli oggetti nuovi.

Gli oggetti usati sono per principio soggetti agli stessi tributi doganali come gli oggetti nuovi. Restano riservate:

- le eccezioni fissate nell'allegato alla Legge sulla tariffa delle dogane (LTD) dell'8 ottobre 1986
- le disposizioni della Legge federale sulle dogane (LD) del 18 marzo 2005.

REGOLA 3

Salvo disposizioni contrarie della tariffa, per peso unitario si intende il peso effettivo della merce.

Per le merci soggette a dazi differenziati secondo il peso unitario, la classificazione nella rispettiva graduatoria di peso va fatta in base al peso effettivo, mentre i tributi si calcolano secondo il peso lordo (vedi pure la nota svizzera 1 a) della sezione XVI e 1 del capitolo 87, nonché le note esplicative delle singole sezioni e capitoli).

REGOLA 4

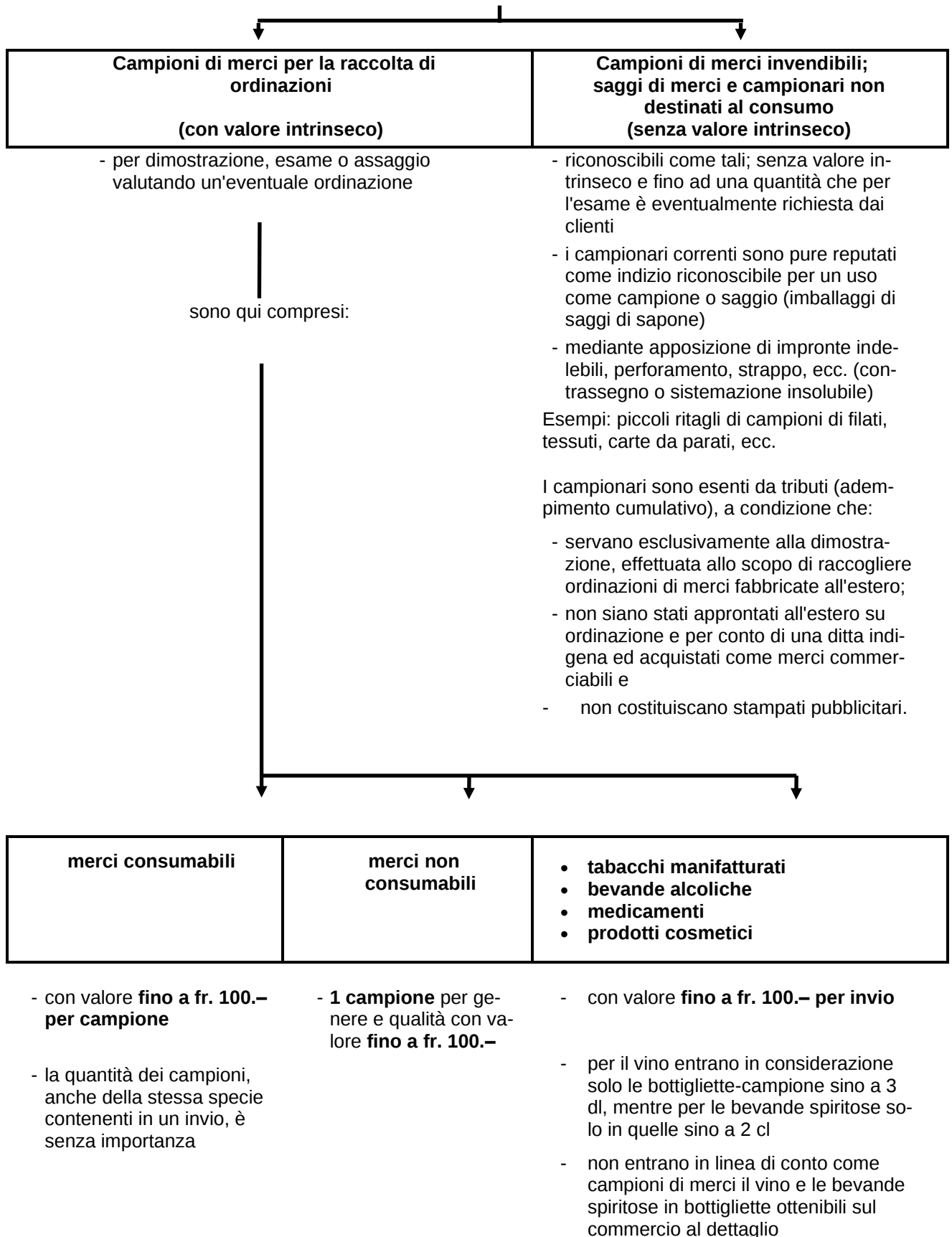
Con la designazione "recipiente", usata in singoli gruppi di tariffa per la graduatoria di pesi, si intende ogni involucro immediato della merce, sia esso fatto di legno, di lamiera, di vetro, di cartone, di carta, di materia plastica o di qualsiasi altra materia.

Per le merci soggette a dazi differenziati secondo il peso dei recipienti, la classificazione nella rispettiva graduatoria di peso si fa in base al peso effettivo della merce aumentato del peso del contenente immediato.

III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Trattamento di campioni di merci / saggi di merci / campionari

1.1. Esenzione da tributi per campioni di merci / saggi di merci / campionari



Definizioni

Esenzione da tributi (imposizione): I valori limite (CHF 100.--) per l'esenzione da tributi sono validi per l'IVA, i dazi doganali e le altre tasse. Se un invio si compone di campioni di merci in franchigia di tributi e di campioni di merci soggetti a tributi, saranno sottoposti ai tributi unicamente le merci che soggette a tributi.

Genere e qualità: per genere e qualità si intendono quei prodotti che nella loro natura e composizione sono identici, ossia s'intende l'esatto campione concepito come tale ai sensi dell'ordinanza sulle dogane. Non appena cambia una delle caratteristiche, come la qualità, colore, impressione, grandezza, finezza, classe qualitativa, provenienza, modo di fabbricazione o altre differenze correnti, ecc., si tratta di un altro genere (normalmente sul mercato variano anche i numeri dell'articolo).

Esempio: la grandezza di un indumento o il suo colore è sufficiente per conferirgli un altro carattere.

Ordinazione/ raccolta di ordinazioni/ presentazione: la raccolta di ordinazioni o presentazione rappresenta una misura che mira alla promozione delle vendite (introduzione di un prodotto nuovo / aumento del giro d'affari). I campioni o i saggi vengono presentati gratuitamente ad una cerchia di persone per l'utilizzo o per il consumo onde stimolarne l'interesse generale.

Controprestazione per ordinazioni (merce commerciale): campioni di merce, saggi di merci, campionari su ordinazione e importati come merce commerciale, sono soggetti a tributi, se vengono fatturati (controprestazione). L'esistenza di una fattura nell'ambito di una dichiarazione doganale all'importazione non prova a priori l'esigibilità di una controprestazione.

Campionari: per campionari si intendono le collezioni di campioni senza valore commerciale fissati su supporti quali carte, tabelle, albi, ecc. con ritagli di filati, tessuti, carta da parati, legni, colori, ecc.

Non consumabile: i prodotti non consumabili sono costituiti di regola da un corpo solido e sono secondo lo scopo vero e proprio fisicamente ancora presenti, anche se a esame avvenuto presentano delle tracce d'usura.

Consumabile: per consumabile s'intende un bene di consumo (prodotto) con un impiego unico, vale a dire

- in sostanza (fisicamente) consumato o distrutto (vale in special modo per corpi solidi e duri); oppure
- completamente esaurito (vale specialmente per mezzi fluidi risp. corpi solidi e teneri).

Riconoscibile è pure l'immediata minusvalenza con la conseguenza di un'eventuale inutilità, ir-riconoscibilità, la non più presenza oppure la modifica importante in una qualsiasi forma dallo stato originale del prodotto, ossia il prodotto viene distrutto dopo averlo in parte o interamente esaminato.

Campioni di merci: i campioni di merci possono essere introdotti nel territorio doganale per dimostrazione, esame o assaggio per la raccolta di ordinazioni. Essi possono anche essere venduti, dopo aver adempito lo scopo summenzionato.

Esempio: un invio di 1000 pacchetti di biscotti non dovrebbe più essere considerato come campione di merci, se tali sono destinati ad un gruppo anonimo di acquirenti potenziali.

Saggi di merci: i saggi di merci sono merci che - forniti gratuitamente o verso pagamento – sono importati esclusivamente allo scopo di effettuare (materiali di prova) una determinata analisi, un esame, un controllo, ecc. (che dev'essere indicato dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione) circa la qualità, le proprietà, la composizione o altri criteri (prova attiva). I saggi di merci non sono destinati né alla vendita, né al consumo. Si tratta, di solito, di piccole quantità necessarie per un determinato esame.

Su proposta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, i saggi possono essere ammessi in esenzione da tributi, in particolar modo anche se, dopo eventuali chiarimenti l'ufficio doganale è in grado di stabilire che le merci non sono destinate al consumo.

Se il numero dei saggi di merci uguali dichiarati ed esente da tributi è superiore alle proporzioni da analizzare o testare i tributi regolari verranno riscossi su tutta la quantità. A seconda della dimensione dell'invio e della situazione riguardante il rischio non si potrà assolutamente evitare delle precise chiarificazioni (misure d'esame, destinatario, ecc.).

Sono equiparate ai saggi di merci quei prodotti introdotti nel territorio doganale come mezzi di prova e provenienti da invii esportati dalla Svizzera, che sono oggetto di contestazioni e simili.

I saggi di merci indirizzati al Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LFPM) e all'Istituto Paul Scherrer (IPS) vanno ammessi in esenzione di tributi, indipendentemente dalla specie, peso e valore, alla condizione che l'incarico dell'EMPA sia confermato da un rispettivo documento (anche per fax o e-mail). Gli invii postali e quelli tramite corriere vanno ammessi in esenzione anche senza presentazione del suddetto documento.

Valore della merce non eccedente fr. 100.— (determinazione del valore): determinante è il valore di mercato al luogo di partenza. Come tale vale il prezzo, fino a fr. 100.— che un terzo dovrebbe pagare ad uno speditore alle condizioni della libera concorrenza (ribassi e sconti dedotti) franco fabbrica (ossia, senza spese di trasporto, di assicurazione e altre spese fino ad un primo luogo di destinazione all'interno del Paese).

1.2 Campioni di merci soggetti a tributi, saggi di merci

Rientrano in questi gruppi (non esaustivo):

- campioni di merci e saggi di merci che vengono introdotti come merce commerciale su ordinazione nel territorio doganale;
- gli invii di campioni di merci destinati ad essere distribuiti, anche gratuitamente, ad un gruppo anonimo di eventuali clienti;
- campioni di merci consumabili di un valore eccedente fr. 100.— per campione;
- campioni di merci non consumabili di un valore eccedente fr. 100.— per genere e qualità;
- campioni di merci non consumabili con più di un campione per genere e qualità;
- saggi di merci destinati al consumo o alla vendita.

Pratica da seguire:

1. per l'imposizione di queste merci sono valide le Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato (SA) e le Regole complementari svizzere (RCS), (Note esplicative della tariffa doganale, Osservazioni preliminari, Cifre I + II); in applicazione della RG 3 b), nella maggior parte dei casi farà stato il campione; oppure
2. l'applicazione del regime di ammissione temporanea per campioni di merci soggetti a tributi (competenza: ufficio doganale).

1.3 Campionari soggetti a tributi

Sono soggetti a tributi i campionari preparati all'estero su ordinazione di una ditta indigena ed acquistati come merce commerciabile. Trattasi generalmente di campioni di merci di fabbricazione svizzera o estera, con le quali una ditta straniera appronta dei campionari (su cartoni, in albi, ecc.) per ordine e conto di ditte svizzere. Nei casi dubbi bisognerà chiedere altri documenti giustificativi (copie di ordinazioni, ecc.). Dal genere di commercio esercitato dal mittente si possono eventualmente trarre utili indicazioni

Per l'imposizione di campionari soggetti a tributi sono valide, come per i campioni di merci soggetti a tributi, le Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato (SA) e le Regole complementari svizzere (RCS), (Note esplicative della tariffa doganale, Osservazioni preliminari, Cifre I + II); in applicazione della RG 3 b), nella maggior parte dei casi farà stato il campione.

1.4 Basi legali

Le summenzionate regolamentazioni si fondano sulle seguenti basi:

- Convenzione internazionale per facilitare l'importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario (RS 0.631.244.52)
- Convenzione relativa all'ammissione temporanea del 28.6.1990 (RS 0.631.24; Allegato B3)
- Legge sulla tariffa delle dogane del 9.10.1986 (RS 632.10; Art. 9)
- Legge federale del 12.6.2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20; Art. 53 cpv. 2 lett. d)
- Legge sulle dogane del 18.3.2005 (RS 631.0; Art. 8)
- Ordinanza sulle dogane del 1.11.2006 (RS 631.01; Art. 27)

2. Ordinanza sulla tara del 4 novembre 1987

2.1 In generale

Peso lordo (massa lorda) (art. 1 cpv. 1)

Non sono reputati imballaggi nel senso dell'ordinanza sulla tara, in particolare:

- le cisterne e i grandi contenitori di ogni genere con volume interno di almeno 1 m³;
- i contenitori con un volume interno di almeno 1 m³
- i piccoli contenitori con un volume interno inferiore a 1 m³, di costruzione massiccia e robusta, di solito in acciaio inossidabile, spostabili con una gru e/o accatastabili, anche con rotelle, in parte con armature d'allacciamento per riempire o svuotare, immatricolati, ossia di proprietà privata dello speditore o del destinatario con relativa designazione.
- le palette riutilizzabili e le palette a rulli (comprese le loro sovrastrutture, come i dispositivi ribaltabili, i cassoni con i rispettivi assiti di protezione, i coperchi, le griglie, le sponde, ecc.)
- i contenitori flessibili (big bag) con un volume interno di almeno 1 m³
- i materassi pneumatici antiurto, come pure le pareti di protezione per i mezzi di trasporto.

Tali oggetti non fanno pertanto parte del peso lordo.

Peso netto (art. 1 cpv. 2)

Sono reputati supporti di merci p.es. le bobine, i rocchetti, i subbi, i tamburi per cavi, i telai.

Per «involucro immediato» s'intendono tutti gli imballaggi che non servono esclusivamente o essenzialmente a proteggere la merce durante il trasporto.

Tara (art. 1 cpv. 3)

Fanno parte della tara anche le palette perse. Se sono fornite indicazioni di peso separate, a richiesta del dichiarante tali palette possono essere sdoganate secondo la materia e lo stato.

2.2 Imposizione secondo il peso lordo e tara addizionale (art. 2)

Spetta all'ufficio doganale giudicare circa la sufficienza di un imballaggio. Esso terrà conto a tal riguardo delle esigenze del modo di trasporto utilizzato.

Le merci trasportate senza imballaggio, per le quali le pareti del mezzo di trasporto (contenitore, ecc.) o altri attrezzi non facenti parte del peso lordo assumono la funzione di imballaggio, soggiacciono alla tara addizionale.

Alle merci imballate si applicherà la tara addizionale soltanto se occorre impedire degli abusi, vale a dire quando sono utilizzati imballaggi insoliti, manifestamente insufficienti.

Bisogna distinguere i seguenti casi:

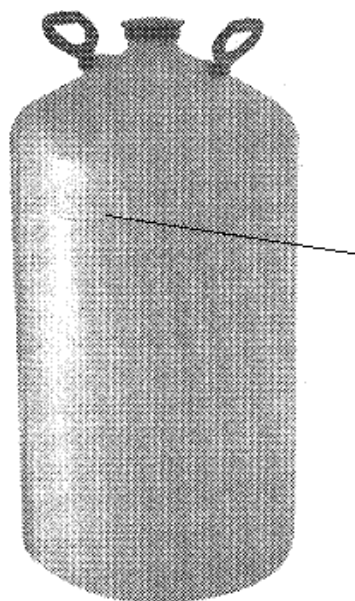
Articolo	Base per il computo del dazio
<i>Merci non imballate</i>	
- alla rispettiva voce di tariffa non è prevista nessuna tara addizionale	Peso netto o peso effettivo, senza tara addizionale (eccezione, v. art. 5, cpv. 2)
- alla rispettiva voce di tariffa è prevista una tara addizionale	Peso netto o peso effettivo, più tara addizionale (eccezione, giusta. art. 3)
<i>Merci imballate</i>	
- l'imballaggio è idoneo a proteggere sufficientemente il contenuto contro i danni derivanti dal trasporto	Peso lordo, eventualmente imposizione secondo il peso netto
- l'imballaggio non protegge sufficientemente il contenuto contro i danni derivanti dal trasporto	Peso netto, più tara addizionale

Un'eventuale tara addizionale dovrà essere calcolata anche nel caso in cui la merce può essere importata in esenzione daziaria (p. es. con imposizione all'aliquota preferenziale) e ciò nonostante vengono riscossi altri tributi (tasse, imposte, supplementi d'imposta ecc.) in base al peso lordo (massa lorda) oppure hanno o potrebbero avere un riferimento a quest'ultimo, come i contingenti, gli obblighi del permesso, i disposti di natura non doganale e simili.

Bevande e liquidi alcolici in bidoni di materia plastica

Per l'importazione di bevande e liquidi alcolici sono spesso usati dei bidoni di materia plastica, di forma cilindrica, parte superiore conica, con chiusura a vite e provvisti di impugnature.

Il bidone e recipienti simili, del genere illustrato qui appresso, non offrono generalmente una protezione sufficiente contro i danni derivanti dal trasporto. Se i liquidi del capitolo 22 sono annunciati all'importazione in tali recipienti espressamente contrassegnati come "imballaggio perso", dev'essere applicata la tara addizionale. Se tali liquidi sono presentati per lo sdoganamento in recipienti di esecuzione altrettanto leggera, non contrassegnati come "imballaggio perso", si dovrà pure applicare la tara addizionale e sottoporre alla DGD un adeguato campione per esame.



Carne, sfusa, sospesa, in carcasse o in pezzi

La carne non imballata (fresca, refrigerata o congelata), in carcasse, mezzene o in pezzi, può essere tassata senza tara addizionale per motivi di uniformità e semplificazione. Tale ordinamento non è applicabile ai pezzi simili a quelli offerti per la vendita al minuto (p.es. spezzatino, stufato, pezzi disossati).

2.3 Imposizione secondo il peso netto (art. 5)

L'imposizione secondo il peso netto dev'essere richiesta nella dichiarazione d'importazione. La proposta può essere presentata posticipatamente, se le condizioni giustificate dall'art. 34 cpv. 1 sono adempite.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è libera di accertare il peso netto mediante pesatura o di fondarsi sui documenti di scorta risp. su altre fonti. Gli uffici doganali verificano l'esattezza del peso netto nell'ambito della loro visita delle merci.

All'atto dell'imposizione secondo il peso netto, gli imballaggi (destinati alla protezione della merce durante il trasporto) non vanno tassati a parte.

2.4 Tara addizionale per zucchero cristallizzato (voce 1701.9991/9999)

Nella pratica le differenti aliquote di tara previste alle voci summenzionate vengono applicate nel modo seguente (esempi non esaustivi):

- 1 %
 - nel caso d'imposizione secondo il peso netto ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza sulla tara
 - per lo zucchero cristallizzato imballato, ma laddove l'imballaggio non offre una protezione sufficiente contro i danni causati dal trasporto (art. 2, cpv. 2 dell'ordinanza sulla tara).
- 0,5 %
 - per lo zucchero cristallizzato importato alla rinfusa in vagoni silo, container a prodotti sfusi, contenitori flessibili (big bag) o simili con una capienza di almeno 1 m³ (v.a. cifra 2.2 precedente).

2.5 Importazione di merci in cassette di plastica o contenitori analoghi (p. es. IFCO, cassette sovrapponibili, MTV (imballaggi multiuso), casse "O&G" (cassette per ortofrutta))

Nel caso di merci trasportate, immagazzinate e vendute in contenitori monouso o riutilizzabili (con volume inferiore ad 1 m³) senza ulteriore imballaggio, la cassetta rappresenta l'involucro immediato. Il peso soggetto a dazio doganale è costituito dalla merce e dai contenitori. Un'imposizione secondo il peso netto non è pertanto opportuna, poiché in esso rientrano anche i contenitori (immagini 1 e 2).

Non fanno parte dell'imballaggio immediato gli involucri come i fogli di cartone, di carta o di plastica, i nastri elastici o le semplici forme di inserti (immagini 3 a 6)

Immagine 1



Immagine 2



Immagine 3



Immagine 4



Immagine 5



Immagine 6



Se la merce nei contenitori è imballata (p. es. in sacchi di plastica, reti, vaschette o scatole per la vendita al dettaglio), tali confezioni sono da considerare come “involucri immediati”, ai sensi dell'art. 1, cpv. 2 della base legale sopraccitata. Il peso soggetto a dazio doganale è costituito dalla merce, dall'imballaggio immediato e dai recipienti. Su domanda, è possibile un'imposizione secondo il peso netto, giusta l'art. 5 dell'ordinanza sulla tara. In tal caso, il peso netto comprende la merce e l'involucro immediato. Inoltre dev'essere conteggiata anche la tara addizionale prevista dall'ordinanza per la corrispondente voce di tariffa (immagini 7 a 12)

Immagine 7



Immagine 8



Immagine 9



Immagine 10



Immagine 11



Immagine 12



2.6 Palette a rulli (vagoni a rulli)

Per le merci importate su cosiddette “palette a rulli” (“vagoni a rulli”) vale la regola per la quale le palette a rulli sono equiparate alle palette riutilizzabili e possono quindi essere dedotte dal peso lordo.



Per le importazioni di merci secondo l'immagine qui accanto le palette a rulli non rappresentano un mezzo di trasporto principale e appartengono quindi al peso lordo (resta comunque possibile l'imposizione secondo il peso netto).

Tuttavia, nel caso appena citato, le palette EUR possono venir dedotte dal peso lordo.



ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

ASTM	American Society for Testing Materials (Società americana di prova dei materiali)
Bq	becquerel
°C	grado(i) centigrado(i)
cg	centigrammo(i)
cm	centimetro(i)
cm ²	centimetro(i) quadrato(i)
cm ³	centimetro(i) cubo(i)
cN	centinewton
cP	centipoise
DCI	Denominazione comune internazionale
DCIM	Denominazione comune internazionale modificata
eV	elettrone(i) - volt
g	grammo(i)
GHz	gigahertz
Hz	hertz
INN	International Non Proprietary Name Modified (abbreviazione internazionale modificata)
IR	infrarosso(i)
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
kcal	chilocaloria(e)
kg	chilogrammo(i)
kgf	chilogrammo-forza
kHz	chilohertz
km	chilometro(i)
kN	chilonewton
kPa	chilopascal
kV	chilovolt
kVA	chilovolt - ampere
kVar	chilovolt - ampere reattivo
kW	chilowatt
l	litro(i)
m	metro(i)
m-	meta-
m ²	metro(i) quadrato(i)
max.	massimo
MHz	megahertz
mg	milligrammo(i)

min.	minimo
uCi	microcurie
mm	millimetro(i)
mN	millinewton
MPa	megapascal
N	newton
n.	numero
o-	orto-
p-	para-
Pa.s	pascal secondo
s	secondo(i)
sec.	secondo(i)
t	tonnellata(e)
UICPA (IUPAC)	Unione internazionale di Chimica pura e applicata (International Union of Pure and Applied Chemistry)
UV	ultravioletto(i)
V	volt
vol.	volume
W	watt
%	per cento
x°	x grado(i)

Esempi:

1500 g/m ²	millecinquecento grammi per metro quadrato
1000 m/s (o m/sec.)	mille metri al secondo
15 °C	quindici gradi centigradi